

**REGOLAMENTO (CE) N. 1906/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 18 dicembre 2006**

**che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni  
nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE  
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare  
l'articolo 167 e l'articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere della Corte dei conti <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trat-  
tato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il settimo programma quadro è stato adottato con deci-  
sione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del  
Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il settimo  
programma quadro della Comunità europea per le attività  
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-  
2013) <sup>(4)</sup>. L'attuazione del programma quadro e dei suoi  
programmi specifici, ivi compresi i relativi aspetti finan-  
ziari, spetta alla Commissione.
- (2) Il settimo programma quadro è attuato conformemente  
al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consi-  
glio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento  
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità  
europee <sup>(5)</sup> (di seguito «il regolamento finanziario») e al  
regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commis-  
sione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecu-  
zione del regolamento finanziario <sup>(6)</sup> (qui di seguito «le  
modalità di esecuzione»).

<sup>(1)</sup> Parere del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta uffi-  
ciale).

<sup>(2)</sup> GU C 203 del 25.8.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 30 novembre 2006 (non ancora  
pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18  
dicembre 2006.

<sup>(4)</sup> GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo  
dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del  
19.8.2006, pag. 3).

- (3) Il settimo programma quadro è attuato altresì conforme-  
mente alla disciplina concernente gli aiuti di Stato, in  
particolare la disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e  
allo sviluppo, attualmente la disciplina comunitaria per  
gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo <sup>(7)</sup>.

- (4) Il trattamento di dati riservati è disciplinato da tutta la  
pertinente normativa comunitaria, inclusi i regolamenti  
interni delle istituzioni, come la decisione 2001/844/CE,  
CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre  
2001, che modifica il regolamento interno della Commis-  
sione <sup>(8)</sup> riguardo alle disposizioni in materia di sicu-  
rezza.

- (5) Le regole per la partecipazione di imprese, centri di  
ricerca e università dovrebbero offrire un quadro  
coerente, completo e trasparente per garantire la più effi-  
cace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di  
un accesso agevole per tutti i partecipanti mediante  
procedure semplificate, conformemente al principio di  
proporzionalità.

- (6) Le regole dovrebbero inoltre facilitare lo sfruttamento  
della proprietà intellettuale sviluppata da un partecipante,  
tenendo anche conto delle possibili modalità di organiz-  
zazione del partecipante sul piano internazionale, proteg-  
gendo al contempo gli interessi legittimi degli altri parte-  
cipanti e della Comunità.

- (7) Il settimo programma quadro dovrebbe promuovere la  
partecipazione delle regioni ultraperiferiche della Comu-  
nità e di un'ampia gamma di imprese, centri di ricerca e  
università, incluse le PMI.

- (8) Per ragioni di coerenza e di trasparenza, si applica la defi-  
nizione di micro imprese e piccole e medie imprese (PMI)  
contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE <sup>(9)</sup> della  
Commissione.

<sup>(7)</sup> GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

<sup>(8)</sup> GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla  
decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

<sup>(9)</sup> GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.